Penale Sent. Sez. 2 Num. 45791 Anno 2012

Presidente: PETTI CIRO

Relatore: GENTILE DOMENICO

Data Udienza: 17/10/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

3

1) CAFAGNA GAETANO N. IL 24/09/1970

avverso la sentenza n. 1951/2005 CORTE APPELLO di BARI, del 25/05/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci che ha concluso per l'annullamento del ricorso con rinvio; Letti il ricorso ed i motivi proposti.

RITENUTO IN FATTO

CAFAGNA GAETANO

1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 27.10.2010 confermativa della decisione del Tribunale di Trani del 11.04.2005 che lo aveva condannato, in concorso con Lacalamita Domenico, per il delitto ex artt. 110-628/co.2 CP perché si impossessava del portafogli di Carmi Cosimo Damiano che, messosi all'inseguimento, era fermato dal Cafagna che gli sferrava un pugno sul viso; Fatti del 03.06.1996;

Il Difensore deduce:

- 2.0)-MOTIVI ex art. 606, 1° co, lett. b) e) c.p.p
- 2.1)-Violazione di legge atteso che, sebbene il Cafagna fosse detenuto sin dal marzo del 2008, il decreto di citazione a giudizio per l'appello veniva notificato nei modi e nelle forme dell'art. 157 CPP anziché in quelle di cui all'art. 156 CPP sempre applicabile all'imputato detenuto, anche se per altra causa;
- -ne derivava la violazione dell'art. 171 CPP con conseguente nullità della notifica del decreto di citazione per l'appello e dell'intero giudizio;
- 2.2)-Nullità della sentenza per avere fondato la decisione sulla scorta delle dichiarazioni di un unico testimone, acquisite indebitamente ex art. 512 CPP nonostante che il medesimo si fosse poi reso latitante;
- -la Corte territoriale aveva proceduto all'acquisizione dei verbali di dichiarazioni e di riconoscimento del Cafagna resi dalla parte offesa Carmi, senza considerare che il medesimo si era reso latitante, scegliendo così volontariamente di sottrarsi al contraddittorio sicchè non ricorrevano i requisiti per ritenere irripetibile l'atto e, soprattutto, si erano violati i principi stabiliti dall'art. 526/co.1bis CPP e dalla Corte Europea con numerose decisioni , nelle quali si era affermata l'illegittimità della decisione che si basava in via esclusiva sulle deposizioni rese da una persona che l'imputato non aveva avuto la possibilità di interrogare: -art. 6 CEDU -Sent. 14 dicembre 1999, A.M. c. Italia; -Sent. 18 maggio 2010, Ogaristi c. Italia.

CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di ricorso sono totalmente infondati.

3.1)-Il primo motivo è infondato atteso che in tema di notificazione della citazione dell'imputato la nullità assoluta e insanabile prevista dall'articolo 179 c.p.p. ricorre sia nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa sia quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto essere stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato.

La medesima nullità non ricorre nei casi -come il presente- in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, senza che ad esse sia seguita la dimostrazione o quantomeno la allegazione della mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, dovendo in tal caso evocarsi la nullità di

DA

Invero, la semplice irreperibilità del teste è un elemento neutro che, di per sé, non può far presumere la volontà di sottrarsi all'esame, quando manchino indici sintomatici in questo senso;

pertanto, se il teste sia stato raggiunto dalla citazione per l'udienza, la sua irreperibilità, ove successiva a tale notizia, potrà assumere il connotato della libera scelta di sottrarsi all'esame (Sez. U, sent. n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225470; Sez. 1^, sent. n. 23571 del 20/06/2006, Ogaristi, Rv. 234281)

Nella specie, non sono allegate circostanze da cui ricavare la prova che il teste d'accusa abbia mai espresso la volontà di sottrarsi al contraddittorio con l'accusato e il suo stato di latitanza, con il corollario del definitivo e clandestino allontanamento, ha impedito una sua regolare citazione per l'udienza.

Mancando, in tal modo, la prova che egli sia volontariamente sottratto al contraddittorio con il ricorrente non può ritenersi operante il precetto dell'art. 526/1bis CPP, restando utilizzabile la documentazione validamente acquisita ai sensi dell'art. 512 CPP.

La decisione impugnata non risulta pertanto censurabile.

I motivi in diritto proposti sono in contrasto con la Giurisprudenza consolidata di legittimità, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

L'inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo alla prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione nel corso del giudizio di legittimità. (Cassazione penale, sez. II, 21 aprile 2006, n. 19578)

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché −ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, il 17 ottobre 2012

Il Consigliere Estensore

Il Presidente